CHE RECA DISPOSIZIONI CONTRO ALCUNE FRODI IN MATERIA DI TASSE DI BOLLO

Art. 1

Le vendite e le esposizioni temporanee di articoli qualificati di lusso ai sensi del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167, e disposizioni successive, e di oggetti preziosi soggetti alla tassa di bollo a norma dell'articolo 119 e seguenti della legge 6 gennaio 1918, n. 135 (testo unico), e disposizioni successive, fatte negli alberghi, in locali non aperti al pubblico ai quali pero' notoriamente si possa accedere in seguito ad avvisi inseriti nei giornali o distribuiti a mano o in seguito ad indicazione comunque resa manifesta, e le vendite fatte nelle sedi di circoli ed associazioni sono soggette a preventive licenze da rilasciarsi dal prefetto della Provincia, o dai sottoprefetti dei circondari.

Versione in vigore dal 4 maggio 1921, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che reca disposizioni contro alcune frodi in materia di tasse di bollo
Estremi	Legge 10 aprile 1921, n. 444
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1921

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-reca-disposizioni-contro-alcune-frodi-in-materia-di-tasse-di-bollo/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it